



# COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 25-11-2020

**OGGETTO:** Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100. Approvazione.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di novembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di seduta, dei Signori:

<b>Farris Gian Luigi</b>	<b>P</b>	<b>Corrias Maria Antonietta</b>	<b>A</b>
<b>Fadda Marco</b>	<b>A</b>	<b>Flori Luigi</b>	<b>P</b>
<b>Bulla Angela</b>	<b>P</b>	<b>Congiu Decimo</b>	<b>P</b>
<b>Pipere Paola</b>	<b>P</b>	<b>Pau Franca</b>	<b>A</b>
<b>Bellu Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Bidoni Carlo Antonio</b>	<b>A</b>
<b>Fadda Paola Giuditta</b>	<b>P</b>	<b>Satta Antonio</b>	<b>A</b>
<b>Pau Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Carta Lucio</b>	<b>A</b>
<b>Pau Giancarla</b>	<b>P</b>	<b>Floris Caterina Anna Grazia</b>	<b>A</b>
<b>Pau Luana</b>	<b>P</b>		

presenti n. 10 e assenti n. 7.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

■ Presiede il Sig Flori Luigi in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.

La seduta si svolge in videoconferenza con l'attivazione della piattaforma informatica Zoom meeting presso la sala consiliare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.31 del 13.11.2020 redatta dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.lgs 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.lgs 16.06.2017, n.100. Approvazione";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la*

*valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Considerato che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

Dato atto che l’ultima ricognizione annuale è stata effettuata al 31.12.2018 e pertanto occorre provvedere alla ricognizione periodica del 31.12.2019 ;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Considerato che:

la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., il Comune di Siniscola non detiene partecipazioni da alienare;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Visto il manuale operativo sul censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti ai sensi dell'art.17 D.L. n.90/2014 e della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, elaborato dal MEF - dipartimento Tesoro d'intesa con la Corte dei Conti;

Ritenuto opportuno mantenere le quote delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, di seguito indicate:

Elenco Enti e Società			
Denominazione	P.Iva	Sede Legale	Quote di partecipazione %
Abbanoa S.p.a.	02934390929	Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro	0,1051343
Ente di Governo d'Ambito della Sardegna - EGAS	02865400929	Via Cesare Battisti, 14 09123, Cagliari	0,0072916

Preso atto delle schede ( Soc. Abbanoa, Ente EGAS) per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019, allegato al presente atto;

Dato atto che presso gli organi di governo di società e di enti partecipati, il Comune di Siniscola non ha propri rappresentanti;

Uditi gli interventi di cui all'allegato A) .....Omissis .....

Tenuto conto del parere n.13 espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 26498 del 16/11/2020;

Acquisiti i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come novellato dall'art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;

### DELIBERA

Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Siniscola, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e ss.mm.ii., accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Di dichiarare che conseguentemente non sussiste alcuna partecipazione da alienare;  
Di prendere atto delle schede (Soc. Abbanoa, Ente EGAS)per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019, allegate al presente atto;

Di prendere atto che presso gli organi di governo di società e di enti partecipati, il Comune di Siniscola non ha propri rappresentanti per l'annualità 2019;

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Di trasmettere per via telematica attraverso il portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, l'esito della ricognizione, il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti.

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to MONNI SILVESTRA

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to MONNI SILVESTRA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Flori Luigi

Il Segretario Generale  
F.to Petta Dr.ssa Graziella

---

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 30-11-2020 al 15-12-2020, come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Li 30-11-2020

Il Segretario Generale  
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Li 30-11-2020

Il Segretario Generale  
F.to Petta Dr.ssa Graziella

Il presente atto è copia conforme all'originale  
Siniscola,

Il Segretario Generale  
Petta Dr.ssa Graziella